

Testo Unificato C. 2360 e abb. "Disposizioni in materia di cinema"

Documento di osservazioni e rilievi

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato oggi il presente documento recante osservazioni e rilievi al Testo Unificato C. 2360 e abb. "Disposizioni in materia di cinema".

Tale documento reca le seguenti parti:

Premessa

Contenuto del progetto di Legge - osservazioni e rilievi

Principali differenze rispetto alla Legge n. 220/2016

Valutazioni complessive

Possibili criticità rispetto alle competenze riconosciute dal Titolo V della Costituzione alle Regioni

Premessa

Il sistema nazionale di sostegno al cinema e all'audiovisivo costituisce oggi il risultato dell'azione congiunta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, secondo un modello di governance multilivello consolidatosi nel corso degli anni.

Le Regioni e le Province autonome rappresentano infatti un elemento essenziale dell'ecosistema cinematografico e audiovisivo italiano, contribuendo in misura significativa allo sviluppo del settore attraverso investimenti diretti e indiretti che, complessivamente, ammontano ogni anno a molte decine di milioni di euro.

In particolare, le amministrazioni regionali intervengono stabilmente, anche attraverso il sistema delle Film Commission:

- nel sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva, attraverso fondi regionali, incentivi e strumenti finanziari dedicati;
- nelle attività di promozione e diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva;
- nel sostegno all'esercizio cinematografico e alla qualificazione delle sale;
- nelle attività di attrazione delle produzioni sui territori,
- nella conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio cinematografico, mediante il sostegno alle cineteche e agli archivi audiovisivi regionali;
- nella formazione e nello sviluppo delle competenze professionali della filiera audiovisiva, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.

Tali interventi non hanno carattere accessorio o complementare rispetto alle politiche nazionali, ma costituiscono una componente strutturale del sistema pubblico di sostegno al

cinema e all'audiovisivo, con rilevanti effetti sullo sviluppo culturale, economico e occupazionale dei territori.

Contenuto del Progetto di Legge - osservazioni e rilievi

Le innovazioni più rilevanti del Testo Unificato C.2360 sono:

1. Istituzione di un'Agenzia autonoma per il cinema e l'audiovisivo sul modello francese.
2. Rafforzamento dei controlli sui finanziamenti pubblici.
3. Riforma del Tax Credit con aliquote differenziate, tetti massimi e maggiore tracciabilità.
4. Commissioni di valutazione indipendenti.
5. Maggiore trasparenza, monitoraggio e accountability nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il testo unificato nasce anche in risposta alle criticità emerse nella gestione dei finanziamenti pubblici e del Tax Credit negli ultimi anni. L'obiettivo dichiarato è: maggiore trasparenza; uniformità delle verifiche; prevenzione di utilizzi impropri delle agevolazioni; rafforzamento dei controlli ex ante ed ex post sulle opere finanziate.

Va precisato che il testo unificato contiene una delega al Governo e molte delle modalità operative dell'Agenzia e dei nuovi strumenti di sostegno dovranno essere definite nei successivi decreti legislativi attuativi.

ART. 1 - oggetto e finalità

Definisce il cinema e l'audiovisivo come componenti del patrimonio culturale nazionale e strumenti di sviluppo culturale, economico e occupazionale. Stabilisce i principi generali che devono orientare le politiche pubbliche del settore e individua la legge come quadro di coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali.

RILIEVI

"Comma 5. La presente legge costituisce il quadro normativo primario per il coordinamento degli interventi dello Stato, delle regioni e degli enti locali, favorendo l'armonizzazione delle politiche pubbliche e la semplificazione amministrativa." **Il coordinamento delle politiche pubbliche non dovrebbe tener conto anche dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione?**

ART. 2 - istituzione del forum del cinema e dell'audiovisivo

Sostituisce il Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo con un nuovo Forum consultivo. Il Forum svolge funzioni di analisi, monitoraggio, consultazione del settore ed espressione di pareri sugli atti normativi e amministrativi di carattere generale. Due componenti sono designati dalla Conferenza Unificata.

RILIEVI

Su 16 componenti, alla Conferenza Unificata spetta la nomina di 2 membri (**uno a Regioni e Province autonome**), 8 membri spettano alle categorie. Al Forum vengono assegnati compiti di monitoraggio e analisi delle politiche pubbliche che poi sono riproposti nell'art. 3 tra i compiti dell'Agenzia.

Su 8 membri, 2 sono in capo alla Conferenza Unificata, 4 devono essere “professionisti, studiosi ed esperti”. Nulla si dice sui rimanenti 2.

ART. 3 - istituzione dell'agenzia per il cinema e l'audiovisivo

Istituisce dal 2028 **un'Agenzia pubblica autonoma** alla quale sono trasferite le funzioni operative oggi svolte dalla Direzione Generale Cinema del MiC. L'Agenzia gestisce fondi e incentivi, coordina iniziative pubbliche, attività di monitoraggio, internazionalizzazione, formazione e Film Commission. Sono disciplinati governance, personale e funzionamento dell'ente.

RILIEVI

All'Agenzia compete (art. 3 comma 3):

- **il coordinamento delle iniziative delle pubbliche amministrazioni competenti e degli enti operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, anche con riferimento alle iniziative di livello regionale ed europeo e della programmazione degli strumenti finanziari destinati al settore medesimo (lettera b): ci si chiede se tale coordinamento possa competere all'Agenzia.**
- **Promozione e coordinamento della formazione e aggiornamento professionale: "in accordo con le regioni" (comma 3, lettera f, peraltro le competenze sono ripetute e ampliate al comma 4);**

La “formazione professionale” è materia di competenza esclusiva delle Regioni.

Anche in questo caso sorge il quesito sull'opportunità di un coordinamento posto in capo all'Agenzia, nella quale il ruolo e il peso delle Regioni è decisamente limitato - si veda nota all'articolo 2 comma 2 (comma 3, lettera f, peraltro le competenze sono ripetute e ampliate al comma 4);

- **il coordinamento delle Film Commission,** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), della legge 14 novembre 2016, n. 220, mediante l'adozione di linee guida nazionali." (comma 3 lettera m);

Al comma 10 si prevede la possibilità di **comando di personale da altri enti pubblici, tra cui Regioni**, presso l'Agenzia.

Al comma 7 si prevede che nel CdA dell'Agenzia un componente è designato dalla Conferenza Stato-Regioni **“sentite le Film Commission regionali”**.

Si evidenzia che si tratta di una formulazione che non tiene conto delle competenze istituzionali e dell'autonomia organizzativa delle Amministrazioni Regionali e del fatto che le Film Commission sono talvolta funzioni esercitate dalle stesse Regioni o, nella maggior parte dei casi, organismi soggetti al controllo regionale.

Per questa ragione, l'acquisizione di un “parere” da parte delle Film Commission nella sede di concertazione istituzionale della Conferenza Stato Regioni appare **impropria, di difficile attuazione e suscita forti perplessità.**

RICHIESTA: si chiede pertanto di **eliminare** l'inciso “sentite le Film Commission regionali”.

Inoltre, tenuto conto del considerevole impegno economico delle Regioni a sostegno delle attività delle Film Commission, cui non è mai corrisposto un intervento da parte dello

Stato, pur condividendo la previsione di una sede di confronto e coordinamento “centrale”, si ritiene che debba essere chiaramente esplicitato che l’adozione delle linee guida deve essere conseguita congiuntamente alle Regioni stesse.

Funzioni principali dell’Agenzia: 1. Gestione del Fondo Cinema e Audiovisivo; 2. Gestione del Tax Credit; 3. Attività di controllo e vigilanza; 4. Valutazione delle opere; 5. Monitoraggio del settore; 6. Promozione del sistema audiovisivo italiano; 7. Gestione dei registri e delle procedure amministrative.

La finalità esplicitata al **comma 1 dell’articolo 3** - “garantire la tutela del patrimonio culturale e il rafforzamento dell’identità della Nazione” - **non pare coerente** – **o comunque non esaustiva** – rispetto alle funzioni specifiche messe in capo all’Agenzia.

PROPOSTA: Si propone di **integrare** tale comma con: **“nonché il sostegno allo sviluppo organico e complessivo del comparto cinematografico e audiovisivo italiano”**.

ART. 4 - DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA E IL RIORDINO DEL SETTORE

Conferisce al Governo una vasta delega legislativa per riscrivere e coordinare l'intera normativa sul cinema e sull'audiovisivo. La delega riguarda sostegni pubblici, sale cinematografiche, tax credit, cineturismo, videogiochi, Film Commission, intelligenza artificiale, promozione internazionale e governance del settore. I decreti legislativi sono subordinati all'intesa in Conferenza Unificata.

RILIEVI

L’articolo pare voler riportare in capo al Ministero quello che l’articolo 3 poneva in capo all’Agenzia. Gi estensori sembrano voler costruire un modello nel quale il Ministero della Cultura mantiene le funzioni di indirizzo politico e normativo, l'Agenzia esercita le funzioni di gestione, attuazione e amministrazione. Tuttavia, **nella formulazione dell’articolo 3, numerose attribuzioni dell'Agenzia sono talmente ampie da sovrapporsi alle funzioni di programmazione e indirizzo che poi l'art. 4 pone in capo al Ministero.**

Più dettagliatamente, l'art. 3, comma 2, afferma che all'Agenzia sono trasferite: "le funzioni di gestione, operative e di attuazione", mentre restano al Ministero: "le funzioni in materia di indirizzo politico, di vigilanza strategica e ispettive". Fin qui il modello è chiaro e ricorda molte altre agenzie pubbliche.

Tuttavia, il comma 3 va oltre la mera gestione. L’Agenzia progetta e attua le politiche pubbliche (lett. a); coordina le iniziative delle amministrazioni pubbliche e degli enti del settore (lett. b); progetta programmi di internazionalizzazione (lett. c); sviluppa osservatori e attività di monitoraggio (lett. d); coordina le politiche di attrazione delle produzioni internazionali (lett. i); coordina le Film Commission (lett. m).

L'art. 4, che delega il Governo a ridefinire l'intero sistema, contiene criteri direttivi che assegnano esplicitamente al Ministero un ruolo centrale, per esempio: la programmazione triennale del settore è adottata dal Ministero (lett. b); va rafforzata la capacità organizzativa del Ministero (lett. c); i decreti sui contributi sono emanati dal Ministro (lett. g); il coordinamento delle politiche nazionali e regionali passa attraverso strumenti governativi e accordi di programma (lett. ff).

Qui il baricentro sembra tornare nettamente sul Ministero della Cultura.

Altri esempi di possibili sovrapposizioni di competenze: con l'art. 3, lett. b), l'Agenzia coordina le iniziative delle amministrazioni pubbliche e la programmazione degli strumenti finanziari del settore, mentre nell'art. 4, lett. b) si prevede che la programmazione triennale del settore sia adottata dal Ministero della Cultura.

Se il Ministero programma e l'Agenzia coordina la programmazione, chi decide veramente? È possibile che gli estensori abbiano in mente un modello tipo CNC francese: il Ministero definisce gli indirizzi politici e l'Agenzia gestisce concretamente il settore.

In questo caso, il testo dovrebbe essere molto più netto nel distinguere: indirizzo → Ministero / attuazione → Agenzia.

Invece l'art. 3 attribuisce all'Agenzia anche attività di progettazione, coordinamento, definizione di programmi, elaborazione di piani. Funzioni che normalmente appartengono almeno in parte al livello politico-amministrativo centrale.

Dal punto di vista delle Regioni c'è poi un ulteriore effetto. Se l'Agenzia coordina le iniziative regionali (lett. b), coordina le Film Commission (lett. m), elabora il piano triennale della formazione cui le Film Commission devono conformarsi (comma 4), allora essa finisce per esercitare un ruolo quasi "centrale" nei confronti delle politiche territoriali.

Inoltre, il comma 2, lettera a) prevede che il Governo è delegato a “costituire un Polo nazionale dell'audiovisivo”: cosa si intende esattamente con “Polo nazionale dell'audiovisivo”?

Il comma 2 lettera f), prevede che tra i criteri direttivi per la delega vi è il coordinamento delle politiche per l'audiovisivo nazionali; regionali; europee; internazionali”. La delega prevede “iniziative volte a uniformare la normativa in materia di Film Commission”: **Cosa si intende per iniziative volte a uniformare le Film Commission? Come può un decreto legislativo uniformare le diverse discipline di competenza regionale?**

A ben vedere all'Agenzia - art. 3 comma 2) - sono trasferite le funzioni di “gestione, operative e di attuazione”, mentre sono esplicitamente escluse “le funzioni di indirizzo politico, di vigilanza strategica e ispettive” che restano riservate al Ministero della Cultura”.

E' pur vero che la distinzione fra funzione del MIC che “approva la programmazione” e l'Agenzia che “coordina la programmazione” può rendere il confine poco chiaro, per cui si potrebbe chiedere un intervento sulla formulazione dei due passaggi.

All'art. 4 lettera f) “adottare un piano nazionale per la riapertura e la rigenerazione delle sale”, visto il suo valore specificamente di programmazione culturale territoriale, si propone che, al di là dell'Intesa prevista in generale al comma 4 (ma solo per i decreti legislativi!), sia previsto un tavolo di lavoro con le Regioni.

Art. 4 lett. pp) “adottare iniziative volte a uniformare la normativa in materia di Film Commission”: vale la precedente considerazione, tenuto conto anche dell'assenza di intervento economico dello Stato a favore delle FC.

Le Film Commission, così come anche riconosciuto indirettamente dalla legge n. 220, sono strumenti delle politiche regionali in materia di cinema e audiovisivo. Bene l'obiettivo di un coordinamento nazionale che possa anche dare maggiore omogeneità ed efficacia alle azioni delle singole FC e al sistema cinema italiano nel suo complesso, ma

“uniformare la normativa”, se per “normativa” si intende quella delle regioni, pare invasivo delle competenze regionali.

ART. 5 - incentivi all'esercizio cinematografico

Sostituisce, dal 2028, il sistema di tax credit per le sale cinematografiche con contributi diretti. Introduce criteri di priorità per i territori con scarsa presenza di schermi e prevede misure per riapertura, ammodernamento e rigenerazione delle sale.

PROPOSTA

Si propone di creare una connessione fra le innovazioni che questo articolo introduce nell'art. 17 (esercizio cinematografico) della legge 220 /2016 (con particolare riferimento alle sopra citate priorità territoriali) e il “piano nazionale” previsto dall'art. 4 (Delega al Governo) comma 1 lett. f).

ART. 6 - sostegno alla produzione indipendente

Modifica la legge n. 220/2016 introducendo quote di riserva e premialità per le imprese indipendenti. Valorizza l'effettiva assunzione del rischio imprenditoriale e il mantenimento dei diritti sulle opere da parte dei produttori indipendenti.

ART. 7 - accesso al credito e cartolarizzazione

Delega il Governo a creare strumenti specifici di accesso al credito per le imprese del settore. Prevede garanzie pubbliche, meccanismi di anticipazione dei contributi e la possibilità di cartolarizzare crediti derivanti da contributi pubblici, tax credit e sfruttamento delle opere.

CAPO II Tutele del lavoro e ammortizzatori sociali nel settore dello spettacolo

RILIEVI

Capo molto importante per completare la riforma che assicura finalmente tutele, diritti e ammortizzatori sociali ai lavoratori dello spettacolo, **non solo del cinema**, più volte sollecitato anche dalla Conferenza delle Regioni. Sul piano formale si nota l'incongruenza del contenuto del Capo II con il titolo della legge; allo stesso modo nel Capo II sono contenuti articoli che nulla hanno a che fare con il nome del Capo.

ART. 8 - tutele previdenziali e assistenziali

Rafforza il principio dell'iscrizione obbligatoria al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i soggetti operanti nel settore, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro. Definisce criteri contributivi e previdenziali uniformi.

ART. 9 - revisione dell'indennità di discontinuità

Delega il Governo a riformare l'indennità di discontinuità e gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dello spettacolo. Ridefinisce requisiti, modalità di calcolo, contribuzione e coperture finanziarie, riconoscendo le peculiarità del lavoro discontinuo nel settore.

ART. 10 - *fondo per i lavoratori dello spettacolo in difficoltà*

Istituisce presso il Ministero del Lavoro un fondo di solidarietà destinato ai lavoratori dello spettacolo in condizioni di fragilità socioeconomica. La dotazione è pari a 10 milioni di euro annui dal 2027 al 2030.

ART. 11 *commissione per la valutazione delle opere e dei progetti*

Istituisce una Commissione unica di venti esperti incaricata di valutare opere e progetti destinatari dei contributi selettivi e di promozione. Introduce procedure basate su candidature pubbliche, selezione e sorteggio, accompagnate da norme su incompatibilità e conflitti di interesse.

RILIEVI: La commissione e quindi l'Agenzia si occuperà di tutti i contributi di cui agli art. 26 e 27 della Legge 220 del 2016: sviluppo, produzione, distribuzione, promozione e festival, cineteche e restauri.

ART. 12 - *contributi e verifiche tributarie*

Esclude l'applicazione delle procedure di verifica delle inadempienze fiscali ai beneficiari di contributi e sovvenzioni del settore cinematografico e audiovisivo. La disposizione si applica anche a procedimenti già avviati e non definiti, salvaguardando comunque i controlli sulla regolarità dei finanziamenti ricevuti.

RILIEVI

In pratica si esonerano i contributi concessi dal Ministero (Agenzia) dalle verifiche sui debiti fiscali presso l'Agenzia delle entrate. **Poiché la motivazione risiede nella natura dei finanziamenti pubblici, che è la stessa dei finanziamenti di Regioni, Province e Comuni, perché la verifica non si applica a tutti i finanziamenti pubblici? La finalità espressa della legge è quella di “armonizzare e semplificare”.**

Principali differenze rispetto alla Legge n. 220/2016

A. Governance

Legge n. 220/2016

La legge vigente mantiene la governance all'interno del Ministero della Cultura attraverso:

- Direzione Generale Cinema e Audiovisivo;
- Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo;
- sistema di decreti ministeriali attuativi.

Testo Unificato

Introduce:

- Forum del Cinema e dell'Audiovisivo (art. 2);
- Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo (art. 3);
- Commissione unica per la valutazione delle opere e dei progetti (art. 11).

L'Agenzia assume la quasi totalità delle funzioni operative oggi esercitate dalla DG Cinema. Negli ultimi anni, molte di queste funzioni venivano svolte dalla DG Cinema con il supporto di personale di Cinecittà SpA. Si tratta della più rilevante modifica strutturale dall'approvazione della legge Franceschini del 2016.

B. Produzione indipendente

L'art. 6 introduce: quote di riserva; premialità specifiche; valorizzazione dell'effettiva indipendenza economica e patrimoniale del produttore.

Si tratta di un rafforzamento significativo del sostegno alla produzione indipendente rispetto alla formulazione originaria della Legge 220/2016.

Su questo tema, da anni, si evidenzia come la definizione di “produzione indipendente” meriti maggiori specifiche, senza essere meccanicamente riferita alla committenza, ma anche al dimensionamento d'impresa.

Questo sembra essere uno dei temi generali in cui le Regioni dovrebbero essere ascoltate, perché le scelte legislative hanno dirette ricadute sullo sviluppo economico nei territori di riferimento.

Valutazioni complessive

Il Testo Unificato C. 2360 e abbinate non si limita a modificare la Legge n. 220/2016, ma ne prefigura una **sostanziale riscrittura dell'architettura istituzionale**, fondata su tre elementi principali:

1. **Istituzione dell'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo**, con trasferimento delle funzioni operative oggi svolte dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero.
2. **Soppressione del Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo** e sua sostituzione con il nuovo **Forum del Cinema e dell'Audiovisivo**.
3. **Ampia delegificazione e riordino complessivo del settore** mediante deleghe legislative molto più estese rispetto al quadro della legge vigente.

Sul piano costituzionale, il testo mostra alcuni elementi di attenzione verso il sistema delle autonomie territoriali (presenza regionale in alcuni organismi, benché limitatissima, intesa sulla delega), ma presenta anche profili che potrebbero essere considerati problematici rispetto all'art. 117 Cost., soprattutto **laddove attribuisce all'Agenzia poteri di coordinamento potenzialmente incisivi sulle funzioni regionali e sulle Film Commission**. L'Intesa sui decreti legislativi costituisce una garanzia importante per il rispetto del profilo costituzionale, ma la esperienza del passato ci indica questa Intesa come uno strumento non sufficiente a garantire una collaborazione reale e leale per il raggiungimento dell'intesa stessa.

Possibili criticità rispetto alle competenze riconosciute dal Titolo V della Costituzione alle Regioni

Le criticità sin qui evidenziate segnalano il possibile accentramento, in capo alla nuova Agenzia, di funzioni che incidono sulle competenze regionali in materia di cinema e audiovisivo.

Con riferimento ad esempio all'ordinamento regionale sardo, la L.R. 20 settembre 2006, n. 15 ha disciplinato organicamente il settore, attribuendo alla Regione specifiche funzioni di programmazione e sostegno alla produzione, distribuzione, promozione, formazione professionale, esercizio cinematografico e conservazione del patrimonio audiovisivo, nonché istituendo la Sardegna Film Commission. **Le disposizioni nazionali dovrebbero pertanto salvaguardare espressamente tale sistema regionale, evitando sovrapposizioni organizzative e limitazioni dell'autonomia legislativa, programmatoria e finanziaria della Regione.**

Criticità n. 1

Coordinamento delle politiche pubbliche in capo all'Agenzia

L'articolo 3 comma 3, lettera b) pone in capo all'Agenzia **il coordinamento delle iniziative delle pubbliche amministrazioni competenti** e degli enti operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, **anche con riferimento alle iniziative di livello regionale** ed europeo e della **programmazione degli strumenti finanziari destinati al settore medesimo.**

Tale previsione rischia di sovrapporsi ad esempio alle funzioni di programmazione e sostegno esercitate dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 15/2006.

Proposta: limitare il coordinamento dell'Agenzia agli interventi statali

Criticità n. 2

Coordinamento delle Film Commission

L'art. 3, comma 3, lettera m), attribuisce all'Agenzia il coordinamento delle Film Commission mediante linee guida nazionali.

Se tali linee guida fossero interpretate come vincolanti, potrebbe emergere un conflitto con le competenze organizzative regionali.

La disposizione può incidere, ad esempio, sull'autonomia organizzativa della Sardegna Film Commission, disciplinata dall'articolo 2 della L.R. n. 15/2006.

Proposta: precisare che le linee guida hanno carattere non vincolante e sono adottate d'intesa con le Regioni.

Criticità n. 3

Coordinamento della formazione professionale da parte dell'Agenzia. Obbligo di conformazione da parte delle Film Commission al piano triennale di coordinamento della formazione professionale.

L'art. 3, comma 4, stabilisce:

"Le Film Commission si conformano al suddetto piano triennale". Che ruolo avrebbero le Film Commission nella formazione professionale? Questa formulazione è molto più forte di

espressioni quali. L'obbligo di conformazione potrebbe essere contestato dalle Regioni perché sembra incidere direttamente sulle funzioni organizzative di enti regionali o partecipati regionalmente.

Tale obbligo, ad esempio, interferisce con le competenze regionali della Regione Autonoma della Sardegna, previste dagli articoli 1 (“Finalità e obiettivi”) e 16 (“Educazione al cinema, formazione professionale, ricerca”) della L.R. n. 15/2006.

Proposta: *sostituire l'espressione “si conformano” con “concorrono all’attuazione, nel rispetto della programmazione regionale”.*

Criticità n. 4

Uniformazione della normativa delle Film Commission

La delega dell'art. 4, comma 2, lettera pp), prevede l'uniformazione della normativa delle Film Commission. La norma potrebbe rappresentare un'invasione della competenza regionale concernente: promozione territoriale; sostegno alle imprese culturali; organizzazione delle attività culturali.

La disposizione potrebbe incidere sulla competenza regionale in materia di organizzazione, promozione territoriale e sostegno alla filiera audiovisiva.

Proposta: *circoscrivere l'uniformazione ai requisiti minimi nazionali di trasparenza, monitoraggio e interoperabilità, salvaguardando le discipline regionali.*

Conclusione

Dal punto di vista delle Regioni le disposizioni che meritano maggiore attenzione sono:

1. **art. 3, comma 3, lett. b) coordinamento delle politiche pubbliche in capo all’Agenzia;**
2. **art. 3, comma 3, lett. m): coordinamento nazionale delle Film Commission;**
3. **art. 3, comma 4:** coordinamento della formazione e aggiornamento professionale in capo all’Agenzia e obbligo di conformazione delle Film Commission al piano triennale dell'Agenzia;
4. **art. 4, comma 2, lett. pp):** delega ad uniformare la normativa sulle Film Commission.

Si propone l'inserimento di una clausola generale di salvaguardia dell'autonomia legislativa, programmatoria, organizzativa e finanziaria delle Regioni. Tutti gli atti programmatori e attuativi suscettibili di incidere sull'ambito di competenza delle politiche regionali dovrebbero in ogni caso essere adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Roma, 10 settembre 2026